

SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 9479/2023: LE RIPERCUSSIONI SULL'ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CREDITI BANCARI

(Avv. Riccardo Cammarata, Membro della Commissione di Diritto Bancario e del Terzo Settore)

La sentenza delle Sezioni Unite

Si fa sempre più acceso il dibattito intorno alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479, pubblicata il 6 aprile 2023, intervenuta in materia di clausole contrattuali abusive e tutela del consumatore.

L'arresto delle Sezioni Unite si colloca in un contesto particolare, ovvero il processo di armonizzazione del diritto interno alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; quest'ultima, del resto, aveva già espresso un orientamento ben preciso in ordine alle clausole contrattuali abusive, attraverso la nota decisione del 17 maggio 2022, emessa nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19.

La fattispecie attenzionata dalla Corte di Cassazione riguarda, in particolare, un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore consumatore.

La sentenza in commento, nel decidere la questione, tratteggia un vero e proprio *vademecum* o, se vogliamo, un nuovo procedimento (non disciplinato dal codice di procedura civile) con il quale il debitore, scaduti i termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, potrebbe sollevare le eccezioni non precluse, relativamente alle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto.

In dottrina ci si è spinti anche ad affermare che la sentenza delle Sezioni Unite rappresenterebbe, di fatto, il passaggio dall'attuale sistema di *civil law* ad un sistema di *common law*, proprio perché non si limita ad interpretare le norme, ma ne crea di nuove¹.

Il dispositivo della sentenza, dunque, enuncia i principi di diritto che devono essere seguiti dal giudice nella fase monitoria, esecutiva e di cognizione (giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo)².

In estrema sintesi, lo scenario che si prospetta alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite è il seguente.

L'impatto della sentenza sul procedimento per decreto ingiuntivo

¹ In tal senso v. Giuliano Scarselli, "La tutela del consumatore secondo la CGUE e le Sezioni Unite e lo Stato di diritto secondo la civil law", in www.judicium.it.

² Per una disamina approfondita della sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023 v. anche Antonino La Lumia, Claudia Carmicino, "Decreto ingiuntivo non opposto e clausole abusive: le Sezioni Unite delineano i poteri del Giudice", in www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com.

- i) Il giudice della fase monitoria dovrà svolgere in concreto un controllo preventivo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo;
- ii) al tal fine, il giudice potrà chiedere al ricorrente (creditore) di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
- iii) qualora il predetto accertamento si presenti complesso, il giudice dovrà rigettare il ricorso monitorio;
- iv) in caso di esito positivo, il giudice ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso monitorio;
- v) in caso di esito negativo, il decreto ingiuntivo dovrà comunque contenere l'avvertimento, rivolto al debitore, che in mancanza di opposizione quest'ultimo non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.

Sotto quest'ultimo profilo, secondo una delle prime pronunce di merito emesse in seguito al nuovo arresto delle Sezioni Unite, in caso di opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo rimarrebbe precluso il rilievo d'ufficio sulla possibile abusività delle clausole contrattuali, non sussistendo in tal caso, in ragione dell'avvenuta presentazione dell'opposizione, una condizione di debolezza del consumatore, da tutelare alla luce dei principi di effettività ed equivalenza (cfr. Tribunale di Como, 26 aprile 2023 n. 456).

L'impatto della sentenza sulle esecuzioni

- i) Il giudice dell'esecuzione, di fronte ad un decreto ingiuntivo esecutivo, avrà il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Questo anche perché, attualmente, tutti i decreti ingiuntivi sono privi di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole;
- ii) all'esito di tale primo controllo, sia esso positivo o negativo, dovrà avvisare le parti, informando il debitore esecutato che potrà proporre un'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, per fare accertare l'eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto;
- iii) il giudice dell'esecuzione, fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non potrà procedere alla vendita del bene o all'assegnazione del credito;
- iv) si parlerà di opposizione tardiva anche nell'ipotesi in cui il debitore proponga un'opposizione all'esecuzione, al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto;

v) il giudice dell'opposizione tardiva, una volta investito della questione, nel procedere secondo le forme di rito, avrà il potere di sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il nuovo orientamento giurisprudenziale, nel momento in cui verrà recepito dai Tribunali, avrà un impatto diretto sull'attività quotidiana di recupero dei crediti, in primo luogo quelli di origine bancaria.

Volendo fare un esempio concreto, si pensi a tutte quelle posizioni che prevedono un credito bancario di natura chirografaria, per le quali, di regola, lo strumento principale per il recupero è costituito dal decreto ingiuntivo, fondato sui contratti di conto corrente e/o di finanziamento, così come sulle fidejussioni rilasciate dai garanti.

Ebbene, c'è il concreto rischio che le nuove "linee guida" fissate dalla sentenza in commento possano appesantire lo stesso procedimento finalizzato ad ottenere il decreto ingiuntivo (procedimento che, per sua natura, prevede una cognizione sommaria), così come la fase dell'esecuzione forzata.